

STUDIO LEGALE

Avv. **M. Caterina Cabiddu**
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori

Via Brunelleschi, 48 – 09170 Oristano
Tel 0783.303817 – Fax 0783.463084

caterinacabiddu@gmail.com

Pec: avvmaria-caterinacabiddu@cnfpec.it

Oristano, li 16 marzo 2016

Spettabile
Ordine degli Psicologi
dell'Emilia Romagna
Strada Maggiore 24
BOLOGNA

Sigg.ri Dirigenti degli Istituti Scolastici
dell'Emilia Romagna

Oggetto: attività professionale di counsellor – diffida

L'Associazione Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 99, in persona del Presidente legale rappresentante, Prof. Raffaele Mastromarino, mi ha conferito mandato rappresentativo e difensivo, con riferimento agli atti e condotte poste in essere dall'Ordine degli Psicologi, sia nelle articolazioni territoriali che a livello nazionale, oltre che da singoli iscritti, i quali, surrettiziamente utilizzando la recente pronuncia del TAR Lazio n° 13020/2015, hanno avviato una vera e propria campagna denigratoria della professione di counsellor, che viene sostanzialmente dichiarata come illecita ed abusiva. Inoltre gli psicologi "invitano", le Amministrazioni a non avvalersi della figura del counsellor, adducendo appunto il carattere abusivo della professione svolta.

Poiché come ben noto, soprattutto agli psicologi, la professione di counsellor è perfettamente definita e lecita, né la sentenza del TAR Lazio afferma alcunchè in contrario, l'Associazione da me rappresentata ritiene doveroso formulare le seguenti considerazioni.

Dalla lettura integrale della sentenza - peraltro impugnata avanti al Consiglio di Stato sia dal Ministero dello Sviluppo Economico sia dal Ministero della Salute, con giudizio attualmente in attesa di fissazione d'udienza- risulta con chiarezza che il TAR Lazio ha semplicemente ritenuto che il procedimento volto al riconoscimento dell'Associazione Assocounseling sia stato viziato per difetto di istruttoria, ha censurato come generica la definizione di counselling offerta dalla detta Associazione, ma non ha affatto negato l'esistenza della relativa attività professionale.

Da tale pronuncia non può dunque farsi discendere che le attività svolte dai counsellors siano abusive od illecite.

L'attività di counselling è estranea alle competenze riservate allo psicologo ed al medico, così escludendosi soltanto la diagnosi psicologica e la gestione del disagio psichico.

Del resto, si tratta di professione da tempo definita e riconosciuta nei suoi tratti caratteristici e distintivi, che certo l'Ordine degli Psicologi non può disconoscere.

Nel panorama normativo, d'altro canto, il counsellor è conosciuto da diverso tempo, come risulta ad esempio dal fatto che il CNEL sin dal 2010, in attuazione del D.lgs. n° 206/2007, finalizzato a favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali per consentire l'esercizio delle professioni corrispondenti negli stati membri dell'Unione Europea, ha deliberato favorevolmente sulla richiesta di considerare l'Associazione CNCP, nel novero dei soggetti che vengono sentiti dalle autorità competenti ad elaborare proposte di piattaforme comuni.

Ancora, la professione di counsellor ha trovato riconoscimento espresso anche nel D.P.R. 21.1.2011, di approvazione del terzo piano biennale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nell'ambito dei quali è espressamente contemplato il counsellor, quale esperto nella relazione e formatore per la gestione dei conflitti di insegnanti, educatori, allenatori, genitori.

Dette disposizioni di legge, sono perfettamente valide ed efficaci e sostengono appieno l'attività professionale dei counsellor, specificamente in ambito scolastico, dove non si devono medicalizzare i ragazzi, ma al contrario aiutarli a cercare soluzioni di specifici problemi di natura non psicopatologica per aiutarli, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su specifici temi.

Quanto alla legge 4 /2013, utilizzata da altra associazione di Counselling, - il cui procedimento è stato oggetto della sentenza TAR, che tanto è piaciuta agli psicologi - la norma prevede la possibilità per le professioni non regolamentate di iscriversi

ad un apposito albo ministeriale; la mancata iscrizione non modifica in nulla la piena liceità delle attività svolte dai counsellors, così come dalle altre professioni non corporative.

Ciò premesso, ogni comportamento volto -direttamente o indirettamente - a insinuare che la professione di counsellor è abusiva ovvero viola le "riserve" di competenza degli psicologi risulta illecito e lesivo dei principi in materia di libertà di esercizio delle attività professionali ed economiche oltre che della concorrenza.

Con la presente, pertanto, fermo il diritto al risarcimento dei danni patiti e patienti in ragioni degli atti illeciti censurati, lesivi del libero esercizio dell'attività professionale e della concorrenza, si formula intimazione e diffida all'immediata cessazione degli stessi.

Infine, poiché risulta che alcuni Dirigenti degli Istituti Scolastici regionali intendano allontanare i counsellors dal contesto scolastico a cagione della illecita nota dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, in questa sede contestata, si formula **espressa istanza** affinché recedano da ogni simile attività, e prendano atto, per quanto sopra illustrato, della piena liceità ed efficacia delle attività professionali dei counsellors, essendo inteso, che, in difetto, i professionisti interessati saranno costretti a tutelare i propri diritti ed interessi anche in sede giudiziale.

Distinti saluti.

Avv. M. Caterina Cabiddu

Caterina Cabiddu